

Orientamenti relativi alla deduzione dei recuperi dalle successive dichiarazioni di spesa e domanda di pagamento ed al modo di completare l'allegato relativo ai recuperi, conformemente all'articolo 8 ed all'allegato II del regolamento (CE) n° 438/2001

1. Introduzione

Nel 2003, le direzioni generali della Commissione incaricate dei Fondi strutturali hanno ricordato alle autorità nazionali che erano tenute a dedurre i recuperi, maggiorati degli interessi di mora riscossi, dalle successive dichiarazioni di spesa e domanda di pagamento indirizzate alla Commissione¹ e di fornire informazioni sui detti recuperi in un allegato allo stato delle spese.² Le direzioni generali hanno avvisato gli Stati membri che a partire dal 30 settembre 2003 ogni domanda di pagamento che non sarà accompagnata dal suddetto allegato resterà inevasa. Questa scadenza è stata rimandata al 1 gennaio 2004 da una nota indirizzata nel dicembre 2003³ al comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, documento che copriva allo stesso modo certi aspetti pratici relativi all'appendice.

L'obbligo di informare la Commissione sui recuperi dedotti dagli stati delle spese risponde a tre obiettivi: permettere allo Stato membro di dimostrare di essersi conformato all'obbligo di recuperare le somme indebitamente percepite e di giustificarsene con la Commissione, dare alla Commissione i mezzi per verificare che questi recuperi siano stati correttamente dedotti e, fornire a quest'ultima una fonte di dati sui recuperi effettuati dagli Stati membri da cui essa potrà servirsi per rispondere ai quesiti che le rivolgeranno regolarmente il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea circa l'attività di recupero degli Stati membri allo scopo di assicurarsi che questi trattino le irregolarità in modo efficace.

La presente nota ha l'obiettivo di chiarire alcune questioni di ordine pratico relative alla deduzione degli importi recuperati maggiorati degli interessi di mora ed al modo di completare l'allegato allo stato delle spese. Essa si sostituisce alle raccomandazioni emesse in materia nella nota presentata al CDRR nel dicembre 2003, che, alla luce dell'esperienza, si è rivelata incompleta.

2. Disposizioni legali

L'articolo 8 del regolamento (CE) n° 438/2001 stabilisce:

« L'autorità di gestione o l'autorità di pagamento tiene una contabilità degli importi recuperabili a titolo di pagamenti già effettuati della quota comunitaria e si assicura

¹ Ovvero, se l'importo del recupero è superiore alle nuove spese da dichiarare, di rimborsare alla Commissione la somma incassata in più del dovuto, compresi tutti gli interessi di mora.

² Cf. la nota trasmessa il 17 giugno 2003 agli Stati membri dalla direzione generale della politica regionale per conto delle quattro direzioni generali. Detta nota che porta come riferimento CDRR/03/0039/00 è stata presentata al CDRR il 17 luglio 2003.

³ Nota n° CDRR/03/0065/00.

che gli importi siano recuperati senza ritardo ingiustificato. Dopo il recupero, l'autorità di pagamento rimborsa i pagamenti irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora riscossi, deducendo gli importi in questione dalle sue prossime dichiarazioni di spesa e domanda di pagamento indirizzate alla Commissione o, se questo è insufficiente, effettuando un rimborso alla Comunità. L'autorità di pagamento invia annualmente alla Commissione, in allegato al quarto rapporto trimestrale sulle irregolarità previsto dal regolamento (CE) n° 1681/94, uno stato dei recuperi in attesa a questa data, riepilogati per anno di emissione degli ordini di trasferimento. »

Nel certificato e nello stato delle spese trasmessi alle direzioni generali dei Fondi strutturali dalle autorità di pagamento, queste ultime certificano di avere tenuto conto dei recuperi effettuati e degli incassi riscossi dai progetti (cf. il modello di certificato e di stato delle spese fornito con l'allegato II del regolamento). Delle informazioni su questi recuperi devono essere presentate in un allegato che è da aggiungere allo stato delle spese e per il quale un modello che precisa il tipo di informazioni richieste è fornito con l'allegato II del regolamento, dopo il modello di certificato e lo stato delle spese.

3. Recuperi

3.1 Spese dichiarate alla Commissione

L'obbligo di dedurre i recuperi dalla prossima dichiarazione delle spese e di menzionare questi nell'allegato all'estratto delle spese non si applica che ai recuperi legati alle spese che sono già state oggetto di una dichiarazione alla Commissione.⁴

3.2 Recuperi risultanti da irregolarità

Solamente i recuperi risultanti da una irregolarità ai sensi del regolamento n° 1681/1994, modificato dal regolamento (CE) n° 2035/2005, sono considerati come « recuperi » sottomessi a questo obbligo e non le correzioni di errori diversi da irregolarità (ad esempio, errori a livello amministrativo). Tuttavia, conviene annotare che questo obbligo si applica ai recuperi risultanti da irregolarità che sono state segnalate conformemente al regolamento (CE) n° 1681/1994 modificato così come a quelle che sono esenti dall'obbligo di comunicazione perché queste si collocano, ad esempio, al di sotto della soglia.⁵

3.3 Ritiro delle spese « irregolari » dal programma

Le autorità che si occupano del programma possono trattare le irregolarità, sia ritirando dal programma le spese stanziare, cosa che comporta liberare immediatamente la quota comunitaria per ristanziarla su altre operazioni, sia mantenendo questa voce di spesa nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero.

⁴ Tuttavia, l'obbligo di comunicare le irregolarità in virtù del regolamento n° 1681/1994, come modificato, si applica anche se la spesa non è ancora stata oggetto di dichiarazione alla Commissione.

⁵ Elevato dal regolamento n° 2035/2005 a 10.000 EUR.

Nel primo caso, il ritiro di una operazione o di una parte dell'operazione dal programma non deve essere trattata come un « recupero » e la spesa irregolare non deve essere menzionata nell'allegato dei recuperi. Tuttavia, per correggere una dichiarazione di spese presentata alla Commissione, l'autorità di pagamento deve registrare gli aggiustamenti nella sua contabilità e dedurre la spesa ritirata dal programma dalla sua dichiarazione di spesa successiva. Deve conservare traccia di questo ritiro e di questa deduzione per assicurare una pista di controllo e poter fornire dietro richiesta della Commissione delle informazioni su questi aggiustamenti. Le conseguenze del ritiro delle spese riguardano le autorità in carico al programma. L'irregolarità e la sua quadratura con ritiro dal programma devono, tuttavia, essere comunicati all'OLAF, a meno che una esenzione sia applicabile.

3.4 Recupero nei confronti del beneficiario finale

Qualora la spesa irregolare viene mantenuta nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero, le autorità in carico al programma prenderanno delle misure conformi alla legislazione nazionale per ottenere il recupero nei confronti del beneficiario finale. Diversi sono i metodi:

- Obbligare il beneficiario finale al rimborso della somma indebitamente percepita;
- Defalcare l'importo dalle ulteriori somme dovute al beneficiario.

Nei due casi, gli importi recuperati devono essere dedotti dal prossimo stato delle spese e da includere nei recuperi menzionati nell'allegato allo stato delle spese.

3.5 Correzioni finanziarie applicate dalla Commissione

I rimborsi effettuati dai beneficiari finali a seguito delle decisioni prese dalla Commissione in materia di correzioni finanziarie conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n°1260/1999 non devono dedursi dalle spese dichiarate, nè da includere nelle somme indicate nell'allegato allo stato delle spese.

3.6 Recuperi effettivi e non recuperi attesi

I « recuperi » da dedurre dallo stato delle spese e da indicare nell'allegato sono i recuperi realmente effettuati dopo l'ultima dichiarazione di spesa e non i recuperi attesi.

Non bisogna fornire alla Commissione con le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento alcuna informazione sui recuperi attesi. In pratica, queste informazioni vengono fornite dalla « contabilità degli importi recuperabili » tenuta dall'autorità di gestione o dall'autorità di pagamento. Esse devono essere comunicate una volta all'anno in allegato al quarto rapporto trimestrale sulle irregolarità.⁶

⁶ Articolo 8 del regolamento (CE) n° 438/2001. Queste informazioni sono utilizzate dalle direzioni generali dei Fondi strutturali e dall'OLAF per assicurare il seguito ed il controllo sistematico delle irregolarità.

4. Importi da dedurre dagli stati delle spese e dalle domande di pagamento e menzionate nell'allegato.

Gli stati delle spese devono indicare le spese prese in considerazione per il cofinanziamento. Può trattarsi del totale delle spese pubbliche o del totale dei costi eligibili, spese private comprese.⁷ I recuperi riguardano naturalmente le spese pubbliche ma implicano ugualmente – se la seconda opzione è applicabile – la correzione delle spese private dichiarate nello stato delle spese.⁸ Questo, dunque, significa che:

- Nei due casi in argomento, conviene dedurre nello stato delle spese l'importo totale da recuperare, dal totale delle spese pubbliche da dichiarare. Occorre peraltro dedurre dalle cifre afferenti ai Fondi strutturali ed alla partecipazione pubblica nazionale, le quote di Fondo strutturale e di partecipazione pubblica nazionale comprese nell'importo del recupero.
- Nel secondo caso, per il quale le spese private fanno parte integrante della base del cofinanziamento, conviene modificare l'importo delle spese private che sono state dichiarate in funzione della correzione effettuata al livello dell'importo di partecipazione pubblica recuperato. Ciò significa che se si arriva a recuperare la totalità della partecipazione pubblica, occorre ugualmente detrarre la totalità delle spese private afferenti all'operazione. In compenso, se il recupero della partecipazione non è che parziale, le spese private già dichiarate a titolo di questo progetto dovranno essere corrette in quota parte della partecipazione pubblica recuperata. Ad esempio, nel caso di una operazione finanziata per 50 dalla Comunità, per 25 dalla partecipazione pubblica nazionale e per 25 da una partecipazione privata, dove solamente 60 su 75 della partecipazione pubblica sono stati recuperati, occorrerà dunque detrarre 20 e non 25 a titolo delle spese private così come 40 dalla partecipazione comunitaria e 20 dalla partecipazione pubblica nazionale. Lasciare le spese dichiarate invariate equivarrebbe a gonfiare in modo ingiustificato il totale delle spese dichiarate, rischierebbe di portare a dei pagamenti in eccedenza provenienti dai Fondi strutturali in chiusura dell'intervento.

Nel riepilogativo annuale delle spese fornito nello stato delle spese, conviene detrarre gli importi recuperati dalla spese dichiarate per l'anno in cui il suddetto recupero è stato contabilizzato dall'autorità di pagamento.

La detrazione delle spese ritirate nello stato delle spese è effettuato allo stesso modo.

Normalmente, degli interessi di mora sono fatturati se i rimborsi hanno luogo dopo la data limite fissata nel titolo di riscossione. Conviene aggiungere questi interessi di mora agli importi recuperati che vengono detratti dalle spese dichiarate nello stato delle spese.

⁷ Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n° 1260/1999.

⁸ In certi casi, ad esempio come per il Fondo sociale europeo, i recuperi possono non riguardare il contributo dei Fondi strutturali ed il finanziamento pubblico nazionale nella stessa proporzione, ciò avrà come risultato che gli aggiustamenti da apportare allo stato delle spese saranno differenti dai casi tipici qui presentati.

Se, in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro, degli interessi sono fatturati sulla partecipazione pubblica detenuta dal beneficiario dalla data del pagamento fino al suo trasferimento, gli interessi prodotti attraverso il contributo del Fondo strutturale (diminuito da eventuali interessi di mora) dovranno essere utilizzati a servizio degli obiettivi del programma interessato, allo stesso modo degli interessi prodotti dall'acconto.⁹

Gli importi da indicare nell'allegato all'estratto delle spese comprendono la partecipazione pubblica totale che è stata recuperata, maggiorata di ogni interesse di mora.

5. Dettagli da fornire nell'allegato sui recuperi

Secondo le informazioni richieste nel modello di allegato, si può supporre che sia necessario fornire delle precisazioni su ogni recupero. Tuttavia, per tutti i successivi stati delle spese, le direzioni generali dei Fondi strutturali accettano che gli importi da indicare nell'allegato siano raggruppati per misura. Non è quindi necessario fornire precisazioni sulla data di emissione dei titoli di riscossione, nè sulle autorità che emettono detti titoli e neppure sui loro debitori. Piuttosto, queste informazioni devono essere registrate nella « contabilità degli importi recuperati ». Un elenco dei casi che comprenda i riferimenti ai rapporti di comunicazione delle irregolarità sarà preteso in chiusura.

6. Tassi di cambio

Allo stesso modo dello stato delle spese, che devono riflettere tutti i recuperi effettuati, gli importi recuperati che sono indicati nell'allegato saranno espressi in euro.¹⁰

Per i paesi che non fanno parte della zona euro, il tasso di cambio utilizzato contemporaneamente per le operazioni di detrazione dallo stato delle spese e per gli importi recuperati indicati nell'allegato è quello applicabile al momento in cui i recuperi effettuati sono stati contabilizzati dall'autorità di pagamento.

7. Modifica delle prassi degli Stati membri per conformarsi agli orientamenti emessi nella presente nota.

Per conformarsi agli orientamenti emessi nella presente nota, gli Stati membri sono invitati ad adattare le loro procedure nazionali di conseguenza prima della loro prima dichiarazione delle spese del 2006.

⁹ Articolo 32, paragrafo 2, terzo capoverso, del regolamento n° 1260/1999.

¹⁰ Regolamento n° 643/2000.